



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Ordinanza N.
Data di registrazione

77
18/06/2019

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA ODIERNA TRATTO COMPRESO TRA VIA A. CASTELLINO E VIA DI VINCENZO, DAL 18 GIUGNO 2019 A FINE LAVORI

AREA LEGALE E POLIZIA MUNICIPALE

Il Capo area 5 – Servizi Legali e Polizia Municipale

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui agli art. 7 del D.P.R. 62/2013, art. 6 e 6/bis della legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Vista la richiesta prot. n. 22577 del 18/06/2019, presentata dal Signor Meli Rosario, con la quale chiede il divieto di transito veicolare sulla via Odierna tratto compreso tra via A. Castellino e via Di Vincenzo, per sistemazione condotta fognaria;

Considerato che per consentire l'esecuzione dei predetti lavori è necessario apportare delle modifiche temporanee alla circolazione veicolare;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ORDINA

Istituire il divieto di transito nonché il divieto di sosta con rimozione forzata in via Odierna, tratto compreso tra via A. Castellino e via Di Vincenzo, dal 18 giugno 2019 fino a fine lavori;

DISPONE

l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992;

E' fatto obbligo alla ditta di provvedere a:

- apporre la relativa segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione e di indicazione prevista dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Detta segnaletica recherà, altresì, l'indicazione della data di inizio e fine lavori;
- garantire, con propri mezzi, l'accesso dei pedoni alle abitazioni private, agli esercizi commerciali e agli esercizi e uffici pubblici, garantendo le opportune cautele prescritte dal vigente codice della strada nonché dal relativo regolamento di esecuzione per tutelare la sicurezza della circolazione stradale (pedonale e veicolare);

La ditta esecutrice, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni causate a persone e/o cose che si dovessero verificare per cause connesse alla mancata predisposizione della segnaletica stradale sopra specificata nonché per la mancata adozione delle prescritte cautele, rimane unica responsabile;

AVVERTE

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica stradale.

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l. r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Manda copia della presente a:

- U.T.C. Sede
- Commissariato di P.S. Città
- Comando Stazione Carabinieri Città

Il Responsabile del Procedimento: Pasqualina Vitello

Il Capo Area
di blasi rosa / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)